



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3219 del 1997, proposto da:
Ditta Vipo Di Poletтини Enzo & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Zambelli e Gianpaolo Campanini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Biancardi e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
Comune Di Gazzo Veronese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento provinciale 19.6.1997 n. 002/97 di irrogazione sanzione amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso in esame ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza n. 2/97 del 19 giugno 1997, con la quale il Presidente della Provincia di Verona ha ingiunto alla società ricorrente di pagare la somma di L. 8.600.000, quale sanzione prevista dall'art. 15 della L. 1497/39, in seguito all'esecuzione, in zona sottoposta a vincolo ambientale, di alcune difformità costruttive rispetto al progetto approvato (di costruzione di tre alloggi a schiera), consistenti, in particolare, nello spostamento dello scivolo di accesso ai garage, nella diversa distribuzione interna dei garage e degli appartamenti soprastanti, nella costruzione di nuovi poggiali e nella mancata esecuzione del sottotetto.

Pregiudizialmente, deve essere affrontata l'eccezione, sollevata dalla difesa della Provincia di Verona, d'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del presunto rappresentante legale, essendo stata firmata la procura ad litem del ricorso originario dal sig. Enzo Poletti, ex amministratore della Vipo di Poletti Enzo & C. s.n.c., e non già dall'amministratore pro tempore della società medesima, sig. Marco Mantovanelli.

L'eccezione è fondata.

Costituisce circostanza documentalmente provata e comunque incontestata che il legale rappresentante della società che propose, nel 1997, il ricorso in esame, fosse, sin dal settembre 1996, il sig. Marco Mantovanelli. Dunque, è pacifico che il

ricorso sia *ab origine* nullo per difetto di rappresentanza, essendo stato proposto per conto di una società da un soggetto privo di potere rappresentativo.

Invece, la questione da risolvere è se l'intervenuta costituzione in giudizio, in data 15 aprile 2013, della Vipo snc, in persona del socio amministratore Marco Mantovanelli, possa valere a sanare eventuali decadenze verificatesi *medio tempore*.

In proposito, la difesa della società ricorrente sostiene che debba trovare applicazione il disposto del novellato art. 182, 2° comma, c.p.c., per il quale il Giudice assegna alla parte un termine per la regolarizzazione della procura e, una volta che questa sia intervenuta, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fino al momento della prima notificazione.

In ogni caso, secondo la difesa della ricorrente, la sanatoria non potrebbe essere impedita nemmeno dal precedente testo dell'art. 182 c.p.c., ove ritenuto applicabile alla fattispecie, secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, perché questo limite atterrebbe alle decadenze sostanziali e non a quelle processuali.

Va premesso, innanzitutto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. da ultimo, l'ordinanza n. 26465 del 09/12/2011) "il nuovo testo dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma".

Sicché non è sostenibile la tesi del carattere meramente interpretativo e della conseguente applicabilità retroattiva della norma dell'art. 182 c.p.c., secondo comma, come modificata dalla L. n. 69 del 2009.

Invece, secondo l'art. 182 c.p.c., secondo comma, nel testo ante riforma applicabile al caso in esame, può essere ammessa la sanatoria del vizio di rappresentanza processuale, nel caso in cui la società si costituisca a mezzo dell'organo al quale

spettano effettivamente i poteri, ma naturalmente, se ed in quanto non si siano nel frattempo verificate decadenze; così non si sana l'impugnazione proposta dall'organo privo di poteri se la società o l'ente si costituisce con l'organo munito di poteri e ratifica dopo la decorrenza del termine per impugnare (cfr. Cass. n. 229/1980).

In proposito la Cassazione ha sempre affermato il principio per cui la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale incontra l'insuperabile limite delle decadenze verificatesi a causa dello spirare del termine per proporre appello o ricorso per Cassazione (cfr., da ultimo, la sent. n. 3700/2012), con conseguente formazione del giudicato per difetto di tempestiva impugnazione.

Ebbene, tali principi sono estensibili al giudizio amministrativo con riferimento al termine per proporre ricorso, con la conseguenza che (non trovando applicazione *ratione temporis* la previsione dell'efficacia totalmente retroattiva della ratifica di cui al nuovo testo dell'art. 182, 2° comma c.p.c.) la ratifica degli atti processuali del *falsus procurator* ad opera dell'organo societario effettivamente legittimato, non è efficace dopo la scadenza del termine per proporre ricorso.

Ciò in quanto gli effetti del ricorso non assistito da una valida procura *ad litem* non sono soggettivamente imputabili alla parte che il procuratore costituito dichiara di rappresentare, bensì o allo stesso procuratore in proprio (nel caso limite di inesistenza della procura) ovvero (in caso di procura rilasciata da soggetto privo dei poteri di rappresentanza processuale dell'ente per cui dichiara di agire) al sedicente rappresentante: sicché è palese che, nell'uno come nell'altro caso, né in capo al difensore né al procuratore processuale senza poteri è ravvisabile alcuna propria legittimazione rispetto alla causa che dichiarano di proporre in nome altrui, e di ciò il giudice deve dar atto dichiarando in capo a costoro (cioè al soggetto che è effettivamente costituito in giudizio) il difetto di legittimazione e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda. Né la ratifica, da parte del

rappresentante, della procura al difensore per difendere la società in giudizio, conferita dal predetto soggetto sprovvisto di potere di rappresentanza, costituisce atto idoneo a conferire la legittimazione processuale a chi ne è privo (cfr. Cons. Giust. amm. sic. n. 191/2006).

In conclusione, deve concludersi che Poletti Enzo, alla data in cui fu proposto il ricorso, non aveva più il potere di legale rappresentanza della Vipo s.n.c. e di conferire, in nome e per conto della stessa, il mandato *ad litem* per l'introduzione del presente giudizio, sicché risulta fondata e assorbente l'esaminata eccezione pregiudiziale, in accoglimento della quale il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione *ad causam*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;

Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite alla Provincia di Verona, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)